



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA

Piazzale Michele Serratore, 1 - 04100 LATINA
Tel 0773 691252 - Fax 0773 664205
Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dplnd.latina@lnd.it

Stagione Sportiva 2020-2021

Comunicato Ufficiale N° 2 del 27/07/2020 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

“Contributo Covid”	Pag. 2
“Contributo Trasferte”	Pag. 3
Avvisi alle Società	Pag. 4
Delibere Corte Sportiva di Appello Territoriale	Pag. 7
Motivazioni Corte Sportiva di Appello Territoriale	Pag. 9

AVVISO IMPORTANTE

Il Consiglio Direttivo del C.R. Lazio ha deliberato, mediante utilizzo delle riserve di bilancio, le seguenti iniziative a sostegno delle società

Azzeramento del diritto di iscrizione per la prima squadra partecipante ai Campionati della LND sia di Calcio a 11 che di Calcio a 5, maschile e femminili:

Preso atto di quanto disposto dalla LND quale "contributo COVID" il Consiglio Direttivo ha deliberato un ulteriore contributo, teso a neutralizzare completamente il costo del diritto di iscrizione **per la prima squadra** partecipante ai Campionati della LND sia di Calcio a 11 che di Calcio a 5 maschile e femminili, della stagione sportiva 2020/2021 come dalla seguente tabella riepilogativa.

Campionato Prima Squadra	Diritto di iscrizione	Contributo "Covid" LND	Contributo "Covid" C.R. Lazio	Totale Diritto di iscrizione
Eccellenza	€ 2500,00	€ 1500,00	€ 1000,00	€ 0,00
Promozione	€ 1900,00	€ 1200,00	€ 700,00	€ 0,00
Prima Categoria	€ 1400,00	€ 1000,00	€ 400,00	€ 0,00
Seconda Categoria	€ 950,00	€ 800,00	€ 150,00	€ 0,00
Terza Categoria	€ 660,00	€ 500,00	€ 160,00	€ 0,00
Terza Categoria U21	€ 660,00	€ 500,00	€ 160,00	€ 0,00
Terza Categoria U19 Pr.	€ 610,00	€ 500,00	€ 110,00	€ 0,00
Terza Categoria U 19 Reg. "A" e "B"	€ 800,00	€ 500,00	€ 300,00	€ 0,00
Terza Categoria U 19 Reg. "C"	€ 610,00	€ 400,00	€ 210,00	€ 0,00
Eccellenza Femminile	€ 750,00	€ 400,00	€ 350,00	€ 0,00
Serie C1 C5 Maschile	€ 800,00	€ 500,00	€ 300,00	€ 0,00
Serie C2 C5 Maschile	€ 525,00	€ 300,00	€ 225,00	€ 0,00
Serie D C5 Maschile	€ 425,00	€ 300,00	€ 125,00	€ 0,00
Under 19 C5 "A" e "B"	€ 275,00	€ 200,00	€ 75,00	€ 0,00
Under 21 C5 Maschile	€ 275,00	€ 200,00	€ 75,00	€ 0,00
Serie C C5 Femminile	€ 525,00	€ 300,00	€ 225,00	€ 0,00
Serie D C5 Femminile	€ 425,00	€ 200,00	€ 225,00	€ 0,00
Under 21 C5 Femminile	€ 275,00	€ 200,00	€ 75,00	€ 0,00
Under 19 C5 Femminile	€ 275,00	€ 200,00	€ 75,00	€ 0,00

Tale ulteriore contributo verrà accreditato alle società in data successiva al 16.11. 2020

Contributo trasferte

Tale contributo è previsto esclusivamente **per le prime squadre** partecipanti ai campionati della LND sia di Calcio a 11 che di Calcio a5, maschili e femminili, e verrà assegnato in base ai chilometri percorsi, andata e ritorno, calcolando il tragitto tra il Comune sede della società ospite ed il Comune sede della società ospitata in base ai seguenti criteri:

- Per percorrenze complessive da 61 a 100 Km – Contributo di € 200,00
- Per percorrenze complessive da 101 a 200 Km – Contributo di € 400,00
- Per percorrenze complessive da 201 a 300 Km – Contributo di € 600,00
- Per percorrenze complessive superiori a 301 Km – Contributo di € 700,00

Per percorrenze complessive inferiori a 60 chilometri non verrà assegnato alcun contributo.
Le società che si ritirano dai rispettivi campionati perdono il diritto dell'assegnazione del contributo.
Per il calcolo dei chilometri percorsi verrà utilizzato Google Maps.

AVVISO ALLE SOCIETA'

FIRMA ELETTRONICA PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE

Con l'approssimarsi della nuova stagione sportiva, la FIRMA ELETTRONICA necessaria ai fini delle iscrizioni on-line ai campionati di competenza, VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE il 30 giugno e deve essere riabilitata a partire dal 1°luglio tramite l'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN.

Si ricorda che per la riattivazione del pin di un dirigente abilitato nella scorsa stagione sportiva, è necessario inserirlo nell'organigramma della corrente stagione controllando nella sua anagrafica la spunta "firma" nella voce Qualifica.

Per la carica di Presidente è indispensabile spuntare la casella "Rappresentante Legale".

Una volta confermato è possibile procedere alla riattivazione del Pin nella sezione Firma Elettronica – Gestione Profili. L'abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse Società.

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN

- E' opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell'organigramma). Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma nell'apposito menù RIATTIVAZIONE PIN.

- Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all'uso del menù FIRMA ELETTRONICA – GESTIONE PROFILI – SOSPENSIONE PIN ha facoltà di sospendere temporaneamente l'uso del PIN personale ad un dirigente della propria società, quindi disabilitare l'uso della Firma Elettronica al dirigente in questione (il Presidente di società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce HOME – GESTIONE UTENTI).

AVVISO ALLE SOCIETA'

ADEMPIMENTI CONNESSI AL REGISTRO C.O.N.I. – S.S. 2020/2021 – PROCEDURE TELEMATICHE DI CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE

Si rappresenta che l'iscrizione al Registro C.O.N.I. delle Società Sportive dilettantistiche decade automaticamente al 30 giugno di ogni anno. Con l'avvio della nuova stagione 2020/2021, le società dovranno, dunque, **rinnovare la propria iscrizione.**

Sul portale LND attraverso il menu “Dati Societari” è stata aggiunta la nuova funzione “Registro C.O.N.I.” in cui le società potranno inviare i files in formato PDF (grandezza massima 3 MB ciascuno).

Successivamente le società dovranno inviare elettronicamente i files caricati nel sistema menu “Firma Elettronica” – “Documenti da firmare” alla voce “Registro C.O.N.I.”

I sotto elencati documenti occorrenti per il **rinnovo annuale** dell'iscrizione sono obbligatori:

1) Atto Costitutivo/Statuto della società oppure Statuto della società (indicando **obbligatoriamente** la data di deposito del documento all'Agenzia delle Entrate).

I dati che seguono devono **obbligatoriamente** essere validati o opportunamente modificati secondo le procedure in essere già note alle società:

- 1) Nome e Codice Fiscale del Legale Rappresentante;
- 2) Nome e Codice Fiscale del Vice Presidente;
- 3) Codice Fiscale e/o Partita IVA della Società;

Essendo la data di registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate un dato **obbligatorio**, il programma di apposizione della firma elettronica controllerà la presenza dell'informazione e, in difetto, non apporrà la marcatura digitale al documento.

Rimane fermo l'obbligo per le società di inoltrare tramite il portale della L.N.D. anche le successive modifiche intervenute in corso di stagione, inserendo sul portale, sempre in formato PDF, i verbali assembleari che riportino modifiche allo statuto e alle cariche sociali, specificando sempre la data di deposito presso l'Agenzia delle Entrate.

Si invitano le società interessate ad attivarsi urgentemente ad inserire correttamente tutti i dati nella propria Area Società sul portale della L.N.D.

DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 9 luglio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA

79) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VIS SEZZE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.151 SGS DEL 28/02/2020 (Gara: VIS SEZZE – VIRTUS NETTUNO del 26/02/2020 – Campionato Under 15 Regionali Maschili)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ascoltata la società

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 150,00.
Il contributo va restituito.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 16 luglio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CESARE COLETTA, ALESSANDRO DI MATTIO, FELICE SIBILLA, LIVIO ZACCAGNINI

83) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVO LATINA ISONZO A SEGUITO DELLA DECISIONE DELLA CORTE FEDERALE D'APPELLO PUBBLICATA SUL C.U. N.037/CFA 2019/2020.

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di applicare alla società A.S.D. Nuovo Latina Isonzo, ai sensi dell'art.127 C.G.S., la sanzione dell'ammenda di euro 100,00 e la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2020/2021.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

99) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BELVISI ROBERTO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTELLO CALCIO 3TABERNAE, AI SENSI DELL'ART.1 BIS DEL PREVIGENTE C.G.S. IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT.25, COMMA 3, E 28 DEL REGOLAMENTO S.G.S. NONCHÉ DEL C.U. N.1 S.G.S. DEL 2/07/2018, DEL SIG. DONATO DE FILIPPO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ USD MODUGNO, AI SENSI DELL'ART.1 BIS DEL PREVIGENTE C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.28 DEL REGOLAMENTO S.G.S. NONCHÉ DEL C.U. N.1 S.G.S. DEL 2/07/2018, DELLA SIG.RA BERTASSELLO BRUNA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA CARSO, AI SENSI DELL'ART.1 BIS DEL PREVIGENTE C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.28 DEL REGOLAMENTO S.G.S. NONCHÉ DEL C.U. N.1 S.G.S. DEL 2/07/2018 NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTELLO CALCIO 3TABERNAE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEL PREVIGENTE ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. E DEL VIGENTE ART.6, COMMA 1, DELLA SOCIETÀ USD MODUGNO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEL PREVIGENTE ART.4, COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA CARSO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DEL PREVIGENTE ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. E DEL VIGENTE ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolamentari ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Belvisi Roberto, mesi 3 di inibizione;
- A.S.D Montello Calcio 3Tabernae, ammenda euro 300,00;

- De Filippo Donato, mesi 2 di inibizione;
- U.S.D. Modugno, ammenda euro 200,00;
- Bertassello Bruna, mesi 2 di inibizione;
- A.S.D. Polisportiva Carso, ammenda euro 200,00.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Cesare Coletta

IL PRESIDENTE

F.to Cesare Coletta

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 25 giugno 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

72) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ F.C.D. MONTE SAN BIAGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LEPERE FRANCESCO FINO AL 13/02/2022 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.286 LND DEL 13/02/2020 (Gara: MONTE SAN BIAGIO – FORMIA CALCIO ASD del 21/12/2019 – Campionato Under 19 Regionale Fascia “B”)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.348 del 26/06/2020

La Corte Sportiva d'Appello, visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:

La Società reclamante ritiene eccessiva la sanzione comminata al proprio tesserato, e ne chiede pertanto la riduzione, deducendo, a tal riguardo, che il calciatore Lepere Francesco - mentre insieme ad altri compagni chiedeva spiegazioni all'Arbitro sull'entità del recupero concesso - aveva soltanto appoggiato la mano destra sul torace del Direttore di Gara, senza cagionargli alcuna lesione o conseguenza fisica; prova ne sia che, a seguito del controllo medico effettuato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Frosinone, all'Arbitro era stata diagnosticata una semplice cervicgia guaribile in due giorni, e non tre come erroneamente indicato nel provvedimento del Giudice Sportivo.

Esaminati i fatti così come analiticamente descritti nel rapporto di gara, risulta comprovato che al termine dell'incontro, il calciatore Lepere, dopo essersi avvicinato di corsa all'Arbitro, aveva CRL 362/ 2 allungato il braccio e con la mano destra aveva stretto la gola di quest'ultimo "per circa due secondi" provocandogli forte dolore; il calciatore era stato poi subito allontanato dal capitano e dai dirigenti.

Ha riferito inoltre l'Arbitro che, persistendo il dolore alla giugulare, si era poi recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Frosinone dove gli era stato diagnosticato "un trauma alla regione giugulare", senza ematomi ("non ematomi sottocutanei"), con una prognosi di "gg 2 s.c."

Valutato il comportamento del calciatore Lepere, va sicuramente riconosciuta la natura violenta del gesto compiuto da lui compiuto nei confronti dell'Arbitro; gesto grave ed inaccettabile, meritevole come tale di essere severamente sanzionato.

Nel determinare la misura della sanzione, questa Corte ritiene tuttavia che nel caso in esame non possa applicarsi automaticamente la sanzione minima prevista dall'art. 35 cpv 4 del C.G.S., solo perché l'Arbitro si è fatto visitare in un Pronto Soccorso, ma occorre anche valutare l'esito di tale controllo medico, sicché se non viene riscontrata alcuna lesione o quanto meno un ematoma, ma si accerta soltanto una sensazione di dolore post traumatico alla regione giugulare, guaribile in appena due giorni, è evidente che dovrà escludersi l'applicazione della sanzione minima del cpv 4 dello stesso art. 35.

Richiamato inoltre, per i motivi suesposti, anche il contenuto dell'art. 13 cpv 2 del C.G.S. che disciplina le circostanze attenuanti, questa Corte riduce quindi, come da dispositivo, la sanzione comminata del G.S. Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Lepere Francesco al 31/08/2021.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Francesco Esposito

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 9 luglio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ALDO

GOLDONI,

GISELDA

TORELLA

79) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VIS SEZZE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.151 SGS DEL 28/02/2020 (Gara: VIS SEZZE – VIRTUS NETTUNO del 26/02/2020 – Campionato Under 15 Regionali Maschili)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.359 del 10/07/2020

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

Ascoltata come da richiesta la società interessata;

La società ASD Vis Sezze proponeva reclamo avverso l'ammenda comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

In particolare la reclamante nel proprio scritto difensivo evidenziava che tutta la gara si era svolta in un clima sereno.

Anche la direzione arbitrale non era stata mai fatta oggetto di proteste né sul campo né sugli spalti. Tra l'altro sugli spalti erano presenti solo atleti del Vis Sezze in attesa di allenarsi successivamente alla fine dell'incontro.

Inoltre la Vis Sezze ribadiva che nessuno presente al campo tra i propri sostenitori abbia mai rivolto insulti di stampo razzista nei confronti di giocatori avversari.

Tutto quanto sopra descritto veniva ribadito in sede di audizione.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il verbale di audizione ritiene di accogliere parzialmente il reclamo.

Preliminarmente ritiene che dalla lettura del referto non emerge nessuna offesa rivolta dal pubblico presente al direttore di gara.

Per quanto concerne il comportamento del pubblico presente questa Commissione ritiene che quanto descritto dal direttore di gara, alla luce del clima generale della partita piuttosto tranquillo, possa portare ad una lieve diminuzione dell'ammenda comminata.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 150,00.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Aldo Goldoni

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 16 luglio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CESARE COLETTA, ALESSANDRO DI MATTIA, FELICE SIBILLA, LIVIO ZACCAGNINI

83) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVO LATINA ISONZO A SEGUITO DELLA DECISIONE DELLA CORTE FEDERALE D'APPELLO PUBBLICATA SUL C.U. N.037/CFA 2019/2020.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.11 del 17/07/2020

Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n°037/CFA (2019/2020), e relative motivazioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale n°006/CFA, la Corte Federale d'Appello accoglieva il ricorso presentato dalla società A.S.D. Nuovo Latina Isonzo avverso le sanzioni della penalizzazione in classifica di punti 1 da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020 e l'ammenda di euro 100,00, inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., con delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata sul Comunicato Ufficiale n°445 TFT del 31/05/2019, e annullava la decisione impugnata, rimettendo gli atti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio per l'esame del merito.

All'udienza del 16.7.2020, per la nuova trattazione del caso, era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Maurizio Gentile nonché l'avv. Vincenzo Schiavone, delegato in rappresentanza della società deferita.

Preliminarmente le parti deducevano di aver raggiunto accordo ex art.127 del C.G.S., con la sanzione così determinata:

Sanzione base: A.S.D. Nuovo Latina Isonzo, penalizzazione di punti 1 da scontarsi nella stagione sportiva 2020/2021 ed ammenda di euro 150,00.

Sanzione finale: A.S.D. Nuovo Latina Isonzo, penalizzazione di punti 1 da scontarsi nella stagione sportiva 2020/2021 ed ammenda di euro 100,00.

Il Tribunale, rilevato che la sanzione appare congrua e che non emergono altri elementi che possano portare al proscioglimento del deferito, applica le sanzioni concordate, provvedendo con separato dispositivo.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di applicare alla società A.S.D. Nuovo Latina Isonzo, ai sensi dell'art.127 C.G.S., la sanzione dell'ammenda di euro 100,00 e la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione

sportiva 2020/2021.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Latina il 27/07/2020

IL SEGRETARIO
Daniela Donati

IL DELEGATO PROVINCIALE
Gian Carlo Bersanetti